

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2019, n. 6-67

**Emergenza rifiuti in Regione Liguria. D. Lgs. 152/2006 art. 182 c. 3. Nulla osta per il secondo semestre dell'anno 2019 inerente il trasferimento di rifiuti urbani provenienti dalla Regione Liguria e destinati al trattamento in Piemonte.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Con D.G.R. n. 12-8632 del 10/03/2003 è stata approvata una Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti.

In particolare era stato definito che tali forme di collaborazione potessero riguardare sia lo scambio di informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi regionali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sia il trattamento, il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti prodotti nei territori delle due regioni, negli impianti autorizzati ubicati nei due territori regionali, adottando il principio di prossimità, sia attività di mutuo soccorso che comportino l'impiego di impianti di smaltimento in occasione di situazioni di emergenza.

L'articolo 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano".

Sulla base della sopra citata intesa, ed ai sensi dell'art. 182 c.3 sopra richiamato, a partire dal 2014 è iniziata una attività di gestione di rifiuti urbani liguri presso impianti piemontesi, a seguito dei due eventi alluvionali che avevano colpito la Liguria tra ottobre e novembre. L'impraticabilità nell'accesso all'unica discarica (di Genova-Scarpino) a disposizione della Città Metropolitana di Genova aveva determinato un immediato stato di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani.

Con nota del 21 ottobre 2014 n. 13274 a firma del Presidente la Regione Piemonte ha concesso il primo nulla osta al trasferimento presso impianti di smaltimento situati nel proprio territorio di rifiuti urbani indifferenziati non trattati prodotti nella Provincia di Genova.

Da allora ad oggi la Regione Liguria e in particolare la Città Metropolitana di Genova ha utilizzato in modo continuativo la possibilità di conferire i propri rifiuti urbani in Piemonte, grazie ad una serie di Nulla Osta concessi, senza soluzione di continuità, dalla Regione Piemonte. La Liguria ha usufruito anche di altre due Regioni per conferirvi i propri: la Toscana, che non riceve più da circa un anno, e la Lombardia.

Lo stato emergenziale iniziale si è andato via via affievolendo nella sostanza ma sono nel frattempo intervenuti altri elementi dovuti per lo più alla fragile situazione idrogeologica di tale Regione (che tra l'altro hanno fatto anche franare la strada di accesso alla discarica di Scarpino, rallentando per mesi i lavori per ripristinare l'uso della discarica), fino al recente disastro del Ponte Morandi, sotto il quale oltre alle 2 vittime dell'azienda di raccolta rifiuti di Genova (AMIU SpA) sono andate perdute anche attrezzature, mezzi ed una delle uniche due piattaforme di gestione di rifiuti urbani indifferenziati.

Le quantità conferite in Piemonte (che accoglie oltre il 60 % dei rifiuti urbani esportati in questi anni in altre Regioni dalla Regione Liguria) sono diminuite negli anni, ma sono sempre risultate necessarie al fine di non trasformare le evidenti criticità nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati liguri in una vera e propria emergenza.

A fine agosto 2018 è stata riaperta la discarica di Scarpino - per quanto a regime ridotto, allo scopo di effettuare le necessarie verifiche anche da parte di ARPA Liguria - presso la quale è stata

recentemente allocata anche una parte di rifiuti genovesi trattati in impianti del Piemonte. Ciò ha consentito di alleggerire in modo consistente lo smaltimento dei rifiuti liguri trattati presso gli impianti piemontesi, che invece hanno mantenuto un considerevole ruolo nel trattamento del rifiuto urbano indifferenziato secondo le specifiche imposte alla discarica di Genova-Scarpino.

Con note del Presidente della Regione Liguria n. PG/2019/149043 del 22/05/2019 e n. PG/2019/172514 del 12/06/2019 è stata chiesta alla Regione Piemonte una disponibilità fino ad un massimo di 56.000 tonnellate per il secondo semestre dell'anno 2019: in tali note, nonostante la riapertura della discarica di Genova Scarpino, a servizio della Città Metropolitana di Genova, viene garantita la disponibilità a riprendere fino al 50 %, eventualmente incrementabile, del quantitativo di rifiuti indifferenziati liguri avviati alle piattaforme piemontesi di trattamento.

Da tali note emerge che gli ultimi eventi recentemente avvenuti (Ponte Morandi in particolare) e la documentata lentezza nella ripresa dell'attività della discarica di Scarpino stanno nuovamente spostando in avanti i tempi di riallineamento della pianificazione ligure rispetto agli obblighi nazionali di autosmaltimento all'interno dei propri confini territoriali: ciò ha indotto la Regione Liguria a chiedere ulteriore tempo da gestire secondo la previgente logica già in vigore da quasi 5 anni (parziale trattamento e minimo smaltimento in Regione Piemonte) per provvedere ad una futura logica legata ad un rapporto tra Regioni nella quale il compito degli impianti piemontesi sarà sostanzialmente quello di garantire alla discarica di Scarpino di trattare efficacemente quota parte dei rifiuti della Città Metropolitana di Genova per riportarli poi a Genova stessa.

Inoltre con nota PG/2019/176134 del 17/6/2019 riconfermata con n. PG/2019/201566 del 9.7.2019, agli atti dell'Assessorato competente, è stata richiesta dalla Regione Liguria la disponibilità per il conferimento presso gli impianti piemontesi dei rifiuti urbani prodotti dalla frazione Monesi del Comune di Triora (IM), la cui viabilità, a seguito dell'alluvione del 2016, è stata recentemente riattivata solo sul versante piemontese, non consentendo al momento una riallocazione dei rifiuti urbani presso le piattaforme della Provincia di Imperia; tale richiesta si limita ad un quantitativo indicativo di circa 30 tonnellate totali e riguarda solo il periodo estivo in corso.

Alla luce di quanto sopra è stata effettuata una istruttoria dal competente settore regionale, come da atti depositati presso lo stesso, al fine di verificare, per quanto di competenza e come previsto dall'articolo 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06, gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica a ricevere rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla Regione Liguria.

Preso atto che da tale istruttoria risulta quanto segue:

1) Riguardo agli aspetti territoriali riguardanti il trattamento delle 56.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla Città Metropolitana di Genova, considerato che la Regione Piemonte è collocata al confine della Regione Liguria, la necessità di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nell'area genovese, prodotti in quantità eccessiva rispetto alla attuale capacità effettiva di trattamento presente sul territorio ligure, trova una soluzione logisticamente appropriata presso gli impianti piemontesi localizzati nel sud del Piemonte. Valutazioni merceologiche sull'effettivo contenuto dei rifiuti in oggetto hanno confermato la conformità agli standard sia dei rifiuti stessi, sia della capacità degli impianti piemontesi, consentendo così di poter procedere al trattamento di tali rifiuti. A fronte di tali considerazioni generali è stata inoltre verificata la disponibilità degli impianti da parte dei soggetti territoriali competenti alla pianificazione dei flussi di rifiuti in sede locale, le Associazioni d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO); tali ATO hanno espresso il loro consenso al ricevimento dei rifiuti indifferenziati, indicando gli impianti disponibili (afferenti al sistema integrato per il trattamento dei rifiuti urbani in Piemonte) siti nei Comuni di Villafalletto (CN), Sommariva del Bosco (CN), Magliano Alpi (CN), Asti ed Alessandria ed i quantitativi massimi ammissibili nel periodo considerato. Nel complesso la disponibilità offerta supera lievemente il quantitativo richiesto dalla Regione Liguria, raggiungendo le 58.500 tonnellate.

2) Relativamente al caso della frazione Monesi di Triora, è stato verificato che si tratta di un quantitativo estremamente contenuto, limitato al solo periodo estivo, e che deriva da una situazione particolare di impossibilità logistica di portare a smaltimento tali rifiuti in territorio ligure. E' stato

altresì verificato che tale conferimento a impianti piemontesi è pienamente compatibile sotto l'aspetto territoriale, tecnico e logistico.

3) Riguardo all'opportunità tecnico-economica condotta sul totale dei rifiuti in oggetto (56.030 tonnellate) è stato rilevato che gli impianti piemontesi non solo sono in grado di trattare i rifiuti in oggetto secondo gli standard previsti dai legislatori nazionale e comunitario (ad esempio stabilizzandone efficacemente la massa al fine di perseguire l'obbligo di trattamento del rifiuto indifferenziato destinato alla collocazione in discarica), ma hanno anche al proprio interno gli spazi impiantistici per provvedere al trattamento dei rifiuti liguri: infatti, grazie anche alle politiche nazionali e regionali, presso gli impianti piemontesi che trattano rifiuti urbani indifferenziati si stanno riducendo sensibilmente i quantitativi prodotti nei rispettivi territori di riferimento: la possibilità di trattare rifiuti di altri territori è in grado di consentire un contenimento dei costi di tali impianti, e di riflesso di evitare aumenti che i singoli Enti territoriali ed i singoli cittadini ed imprese si troverebbero ad affrontare qualora i propri impianti lavorassero a regime ridotto. Ne consegue che il trattamento dei rifiuti liguri rappresenta per le imprese piemontesi una attività che genera fatturato aggiuntivo a livello regionale. Per ultimo, il conferimento di rifiuti liguri presso gli impianti piemontesi non costituisce in nessun caso un costo, né per gli impianti né per la collettività del territorio piemontese. Tutti i costi e gli oneri sono a carico degli operatori liguri. Tali aspetti consentono di raggiungere un livello ottimale di utenza servita, anche rispetto a quanto stabilito dall'articolo 182 comma 3 citato.

Tanto premesso, preso atto dell'istruttoria tecnica effettuata, si ritiene possibile concedere il nulla osta a valere per il secondo semestre 2019 al trattamento e parziale smaltimento sul territorio piemontese di 56.030 tonnellate di rifiuti urbani liguri, come stabilito dall'Intesa del 2003 citata e nel rispetto dell'articolo 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06, secondo le seguenti condizioni:

- conferimento di un quantitativo complessivo non superiore a 12.000 tonnellate di rifiuti urbani codificati con il codice EER 200301, garantendo il rientro in Liguria del rifiuto ligure trattato destinato allo smaltimento fino al 50 % del rifiuto avviato a trattamento presso gli impianti piemontesi. I rifiuti liguri in questione dovranno provenire esclusivamente dalla raccolta del rifiuto urbano indifferenziato, eventualmente solo pretrattato (es. triturazione), essendone previsto il trattamento vero e proprio presso gli impianti siti in Piemonte. I rifiuti, secondo le disponibilità impiantistiche, potranno essere avviati dal territorio della Città Metropolitana di Genova agli impianti siti nei Comuni di Borgo San Dalmazzo (CN) e Villafalletto (CN);
- conferimento di un ulteriore quantitativo complessivo non superiore a 44.030 tonnellate di rifiuti urbani (di cui 44.000 tonnellate di rifiuti codificati con il codice EER 200301 prodotte dalla Città Metropolitana di Genova, e 30 tonnellate prodotte dal Comune di Triora) purché l'intero quantitativo di rifiuto ottenuto a seguito del trattamento e destinato allo smaltimento sia restituito alla Regione Liguria. I rifiuti, secondo le disponibilità impiantistiche, potranno essere avviati agli impianti siti nei Comuni di Villafalletto (CN), Sommariva del Bosco (CN), Magliano Alpi (CN), Asti ed Alessandria;
- il quantitativo complessivo di 56.030 tonnellate sopra individuato potrà essere ridimensionato o annullato dalla Regione Piemonte qualora all'interno del territorio piemontese dovessero verificarsi emergenze legate allo smaltimento/trattamento del rifiuto urbano: pertanto tale ipotesi dovrà essere inserita nelle clausole dei contratti che verranno stipulati fra gli operatori della raccolta e del trattamento dei rifiuti in oggetto, al fine di rendere disponibili entro un massimo di 48 ore gli impianti piemontesi ai rifiuti urbani prodotti all'interno della nostra Regione; tale tempistica avrà inizio a partire dal provvedimento di Ordinanza redatto ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti conferiti in Piemonte non dovranno essere costituiti da rifiuti derivanti da eventi alluvionali, in relazione alle particolari esigenze gestionali di cui questi rifiuti necessitano. Pertanto, gli Enti ed i gestori coinvolti dovranno provvedere quanto prima a definire gli ulteriori adempimenti necessari ad avviare operativamente tutte le azioni necessarie a portare a compimento il trasferimento e il trattamento/gestione dei rifiuti in oggetto alle predette condizioni.

Preso atto che la Regione Liguria ha espresso il proprio nullaosta a valere sul semestre in oggetto con D.G.R. n. 551 del 28.6.2019 al fine di portare a compimento il trasferimento e la gestione dei rifiuti in oggetto in Regione Piemonte, per un totale di 56.030 tonnellate.

Tanto premesso;

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa ai rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in materia di gestione dei rifiuti;

visto l'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo alle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti;

vista la legge regionale n. 23/2008, relativa alla disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con DCR 19.4.2016 n. 140-14161;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di concedere il nulla osta a valere per il secondo semestre 2019 al trattamento e parziale smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalla Regione Liguria sul territorio piemontese per un totale massimo di 56.030 tonnellate, come stabilito dall'Intesa del 2003 citata e nel rispetto dell'articolo 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06, alle seguenti condizioni:

✓ conferimento di un quantitativo complessivo non superiore a 12.000 tonnellate di rifiuti urbani codificati con il codice EER 200301 da gestire secondo quanto proposto nella nota del Presidente della Regione Liguria, garantendo il rientro in Liguria del rifiuto ligure trattato destinato allo smaltimento fino al 50 % del rifiuto avviato a trattamento presso gli impianti piemontesi. I rifiuti liguri in questione dovranno provenire esclusivamente dalla raccolta del rifiuto urbano indifferenziato, eventualmente solo pretrattato (es. triturazione), essendone previsto il trattamento vero e proprio presso gli impianti siti in Piemonte. I rifiuti, secondo le disponibilità impiantistiche, potranno essere avviati dal territorio della Città Metropolitana di Genova agli impianti siti nei Comuni di Borgo San Dalmazzo (CN) e Villafalletto (CN);

✓ conferimento di un ulteriore quantitativo complessivo non superiore a 44.030 tonnellate di rifiuti urbani (di cui 44.000 tonnellate di rifiuti codificati con il codice EER 200301 prodotte dalla Città Metropolitana di Genova, e 30 tonnellate prodotte dal Comune di Triora) purché l'intero quantitativo di rifiuto ottenuto a seguito del trattamento e destinato allo smaltimento sia restituito alla Regione Liguria. I rifiuti, secondo le disponibilità impiantistiche, potranno essere avviati agli

impianti siti nei Comuni di Villafalletto (CN), Sommariva del Bosco (CN), Magliano Alpi (CN), Asti ed Alessandria;

✓ il quantitativo complessivo di 56.030 tonnellate sopra individuato potrà essere ridimensionato o annullato dalla Regione Piemonte qualora all'interno del territorio piemontese dovessero verificarsi emergenze legate allo smaltimento/trattamento del rifiuto urbano: pertanto tale ipotesi dovrà essere inserita nelle clausole dei contratti che verranno stipulati fra gli operatori della raccolta e del trattamento dei rifiuti in oggetto, al fine di rendere disponibili entro un massimo di 48 ore gli impianti piemontesi ai rifiuti urbani prodotti all'interno della nostra Regione; tale tempistica avrà inizio a partire dal provvedimento di Ordinanza redatto ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs. 152/2006;

✓ i rifiuti conferiti in Piemonte non dovranno essere costituiti da rifiuti derivanti da eventi alluvionali, in relazione alle particolari esigenze gestionali di cui questi rifiuti necessitano.

Ai sensi della Intesa di cui alla D.G.R. n. 12-8632 del 10/03/2003, gli Enti ed i gestori coinvolti provvederanno quanto prima a definire gli ulteriori adempimenti necessari ad avviare operativamente tutte le azioni necessarie a portare a compimento il trasferimento e il trattamento/gestione dei rifiuti in oggetto alle suddette condizioni.

Di demandare alla Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio gli adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 40 d.lgs. 33/2013.

(omissis)